

CAMERA DEI DEPUTATI N. 395

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(FANFANI)

Norme per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta

Seduta del 24 novembre 1953

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, in base all'articolo 16, primo comma, dello Statuto speciale, devono essere stabilite con legge dello Stato, sentita la Regione. Peraltro, in applicazione della disposizione transitoria contenuta nell'articolo 49 dello Statuto medesimo, alla prima elezione del Consiglio della Valle si procedette in base a norme che vennero stabilite col decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1949, n. 2, sentito il Consiglio della Valle.

In prossimità della scadenza, col 21 maggio 1953, del quadriennio di carica del Consiglio regionale, a norma dell'articolo 18 dello Statuto speciale, il Governo presentava alla Camera dei deputati, il 16 marzo scorso, un disegno di legge recante norme per l'elezione di quel Consiglio, che non poté, peraltro, essere sottoposto all'esame dell'Assemblea prima del suo scioglimento.

Poiché si rende ora urgente promuovere le premesse indispensabili per poter procedere alla necessaria convocazione dei comizi per la rinnovazione del Consesso suddetto, si ritiene opportuno di riproporre, a tal fine, il disegno di legge summenzionato, nel testo già approvato dal Consiglio dei Ministri e presentato al Parlamento nel marzo corrente anno, salvo — secondo sarà in seguito precisato — l'accoglimento, nell'articolo 2, di voti espressi dal

Consiglio della Valle relativi al requisito della residenza nella Regione, sia per l'elettorato passivo, sia altresì per l'esercizio del diritto di voto.

Su tale disegno di legge il Consiglio regionale — su richiesta del Governo — ebbe a pronunciarsi, a' termini dell'articolo 16, primo comma, dello Statuto speciale, in adunanza del 30 gennaio scorso, esprimendo parere favorevole, salvo lievi varianti, alle norme predisposte.

È, peraltro, manifesto che, agli effetti dell'articolo 16 dello Statuto regionale, sola valida è la prima pronuncia, emessa in data 30 gennaio scorso, atteso che con tale parere, regolarmente reso, fu adempiuta la norma statutaria che prevede l'intervento consultivo della Regione. Al suddetto parere si ispira, pertanto, il presente disegno di legge.

Nell'articolo 1 vengono richiamate in vigore, con gli opportuni aggiornamenti, le disposizioni contenute nel decreto presidenziale 8 gennaio 1949, n. 2, concernente la prima elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

L'articolo 2, in relazione all'articolo 16, secondo comma, dello Statuto regionale, riproduce le norme dell'articolo 2 del precedente disegno di legge, elevando, peraltro, da due a tre anni, in accoglimento di analogo voto espresso dal Consiglio regionale, il periodo

minimo di residenza nel territorio della Valle occorrente per l'elezione a consigliere regionale; inoltre, in asseccamento di richiesta dello stesso Consesso e conformemente alla norma statutaria predetta, viene previsto per l'esercizio del diritto di elettorato attivo il requisito della residenza nel territorio della Valle per almeno un anno.

Gli articoli 3, 4 e 5, che sostituiscono gli articoli 6 e 7 del menzionato decreto presidenziale 8 gennaio 1949, aggiornano le disposizioni concernenti le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, tenuto conto delle situazioni giuridiche conseguenti alla costituzione degli organi regionali della Valle e della Commissione di coordinamento.

Negli articoli da 6 ad 8 vengono sostanzialmente riprodotte le norme degli articoli 8, 12 e 13 dello stesso decreto presidenziale, relative alla presentazione delle candidature, alla espressione del voto ed alla proclamazione degli eletti, con la variante che il numero massimo dei candidati che possono essere inclusi in ogni lista viene elevato da 28 a 35, fermo restando che ciascun elettore non può votare per più di 28 candidati e che non più di 28 candidati appartenenti alla stessa lista possono essere proclamati eletti.

Tale modifica, mentre non altera il sistema, consente agli elettori una maggiore ampiezza di scelta e risponde, in particolar modo, alla esigenza di rendere possibile la surrogazione dei consiglieri in caso di decadenza per qualsiasi causa.

Gli articoli 9 e 10 del presente disegno di legge, che regolano la materia relativa alla convalida delle elezioni, confermano di massima le norme già contenute nell'articolo 15 del decreto presidenziale per la prima elezione del Consiglio della Valle; analogamente, peraltro, a quanto è stabilito nel disegno di legge per l'elezione del Consiglio regionale sardo, è prevista avverso le decisioni del Consiglio regionale in materia di convalida la possibilità del ricorso giurisdizionale, da interporci alla Corte d'appello di Torino, se la controversia riguarda questioni di eleggibilità,

o al Consiglio di Stato, anche nel merito, se la controversia concerne le operazioni elettorali.

La costituzionalità e l'opportunità della disposizione anzidetta non possono offrire luogo a dubbi, essendo manifesto che, poiché è demandato alla legge statale di stabilire i procedimenti elettorali e le cause di ineleggibilità, debba la legge medesima altresì disciplinare i rimedi giurisdizionali atti ad eliminare le eventuali violazioni delle relative disposizioni.

D'altra parte, è evidente che con la legge ordinaria non potrebbe estendersi all'elezione del Consiglio regionale della Valle il principio che l'articolo 66 della Costituzione stabilisce limitatamente alle elezioni delle due Camere; al riguardo, va comunque considerato che i Consigli regionali sono organi legislativi in regime di autonomia e non di sovranità, come le Assemblee parlamentari, e l'articolo 66 predetto, col quale viene attribuito a ciascuna Camera il giudizio di ammissibilità dei propri componenti, trova il suo fondamento nella natura e nelle funzioni proprie degli organi parlamentari. La disposizione in esame risponde, inoltre, ad un'esigenza di parità di trattamento sia con la Regione sarda, per l'elezione del cui Consiglio viene prevista analoga norma, sia con la Regione Trentino-Alto Adige, la cui legge sull'elezione del Consiglio regionale — demandata per Statuto alla relativa competenza legislativa — prevede analoghi ricorsi giurisdizionali per la cognizione delle controversie suindicate.

L'articolo 11 precisa che le spese per l'attuazione delle elezioni regionali sono a carico della Regione.

Nell'articolo 12 sono previste apposite norme per il caso di concomitanza dello svolgimento delle elezioni regionali con quelle della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica e per il riparto delle spese relative. Infine, con l'articolo 13 viene disposta l'abrogazione delle norme del decreto presidenziale 8 gennaio 1949, n. 2, che risultino contrarie o comunque incompatibili con quelle del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Le elezioni per la rinnovazione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta si effettuano secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1949, n. 2, con le modifiche di cui agli articoli seguenti.

ART. 2.

Sono ammessi a votare i cittadini iscritti nella liste elettorali di un comune della Regione, purché alla data delle elezioni siano residenti da almeno un anno nel territorio della Regione.

Sono eleggibili a consiglieri regionali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, purché abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno delle elezioni e purché, alla stessa data, siano residenti da almeno tre anni nel territorio della Regione ovvero vi siano nati.

ART. 3.

Non sono eleggibili a consiglieri regionali:

- a) i membri del Governo e gli Alti Commissari;
- b) il capo della polizia;
- c) i membri della Commissione di coordinamento, di cui all'articolo 45 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, gli impiegati degli Uffici della Commissione stessa, nonché i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;
- d) i magistrati che hanno giurisdizione nella Regione, salvo che si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura;
- e) gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato nella circoscrizione del loro comando territoriale;
- f) i sindaci e i consiglieri dei comuni della Regione;
- g) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o dagli enti, istituti o aziende dipendenti, gestiti, sovvenzionati o comunque da essa vigilati, nonché gli amministratori di tali enti, istituti od aziende.

Le cause di ineleggibilità sopraindicate non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate il giorno precedente quello dell'accettazione della candidatura.

ART. 4.

Sono altresì ineleggibili coloro che nei confronti della Regione o di alcuno degli enti locali i cui atti sono soggetti al controllo della Regione:

a) hanno maneggio di denaro o, avendolo avuto, non ne hanno ancora reso il conto;

b) hanno lite pendente oppure, avendo un debito liquido ed esigibile, sono stati legalmente messi in mora;

c) hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse della Regione, o in società od imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dalla medesima.

Sono infine ineleggibili gli amministratori della Regione e degli enti, istituti od aziende suddetti che siano stati dichiarati responsabili in via amministrativa o giudiziaria.

ART. 5.

Non sono compatibili con la carica di consigliere regionale:

a) i deputati ed i senatori;

b) i giudici della Corte costituzionale;

c) i membri elettivi del Consiglio superiore della magistratura;

d) i membri degli altri Consigli regionali.

Gli appartenenti alle categorie sopra elencate devono optare per l'una o l'altra carica entro dieci giorni dalla convalida della elezione a consigliere della Valle. In mancanza s'intende che abbiano optato per la carica ricoperta al momento della elezione. Durante la decorrenza del termine sopra indicato non possono partecipare alle sedute del Consiglio della Valle.

ART. 6.

Le candidature, raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore a sette e non superiore a trentacinque, devono essere presentate alla cancelleria del tribunale d'Aosta da non meno di 100 e non più di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Regione.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, relative al deposito dei contrassegni di lista presso il Ministero dell'interno, e quelle concernenti i delegati ed i rappresentanti di lista previste dallo stesso testo unico.

ART. 7.

Ciascun elettore ha diritto di votare per ventotto candidati in qualunque lista siano compresi.

Il voto si esprime tracciando un segno di croce nelle apposite caselle a fianco dei nomi prescelti.

Le schede sono valide anche quando non siano stati contrassegnati tanti nomi quanti sono i candidati per i quali l'elettore ha diritto di votare: sono valide, altresì, quando il segno del voto sia apposto soltanto sul contrassegno o nel rettangolo che lo contiene e siano stati cancellati i nomi di almeno sette candidati compresi nella lista; in tal caso il voto s'intende dato a tutti i candidati della lista che non siano stati cancellati. Nel caso che l'elettore non abbia effettuato cancellature o ne abbia effettuate meno di sette, il voto si intende dato ai primi ventotto candidati non cancellati dalla lista secondo l'ordine di presentazione.

L'elettore che ha apposto il segno del voto sul contrassegno di una lista o nel relativo rettangolo, può cancellare, oltre i sette nomi di cui al comma precedente, anche altri nomi della lista prescelta e segnare nomi di altre liste fino alla concorrenza del numero dei candidati per il quale ha diritto di votare.

Sono nulle le schede nelle quali l'elettore ha espresso voti per un numero di candidati superiore a quello per cui ha diritto di votare.

Qualora, nella ipotesi prevista dal comma precedente, il voto sia stato espresso sul contrassegno di una lista e siano stati segnati nomi di candidati di altre liste, si intendono validi soltanto i voti attribuiti ai candidati cui si riferisce il contrassegno votato, salva, in ogni caso, la limitazione prevista nell'ultima parte del precedente terzo comma.

ART. 8.

Il tribunale di Aosta, costituito in Ufficio centrale circoscrizionale, inizia, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, con l'assistenza del cancelliere, le operazioni seguenti:

1°) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 47, 50, 51 e 53 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26;

2°) procede al computo dei voti riportati da ciascun candidato.

Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio centrale, predispone la graduatoria generale dei candidati secondo l'ordine decrescente dei voti rispettivamente riportati; indi proclama eletti quelli che hanno riportato il maggior numero di voti o, a parità di voti, il maggiore di età.

Nel caso che tra i primi trentacinque graduati siano compresi più di ventotto candidati appartenenti alla medesima lista, vengono proclamati eletti i ventotto candidati della lista stessa che abbiano riportato il maggior numero di voti: vengono quindi proclamati eletti i candidati delle altre liste che abbiano riportato il maggior numero di voti.

ART. 9.

Al Consiglio regionale è riservata la convalida delle elezioni dei propri componenti.

Le proteste ed i reclami non presentati agli uffici delle Sezioni o all'ufficio elettorale circoscrizionale devono pervenire alla Segreteria del Consiglio regionale entro il termine di quindici giorni dalla proclamazione degli eletti.

Nessuna elezione può essere convalidata anteriormente alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Nel caso che l'elezione di un consigliere sia nulla o qualora si verifichi, durante il quadriennio, una vacanza per qualsiasi causa, il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di voti, dopo l'ultimo eletto.

ART. 10.

Avverso le decisioni del Consiglio regionale in sede di convalida, è ammesso ricorso alla Corte d'appello di Torino, se la controversia riguarda questioni di eleggibilità, o al Consiglio di Stato, anche nel merito, se la controversia riguarda le operazioni elettorali.

Ove il ricorso sia accolto, la Corte d'appello ed il Consiglio di Stato correggono, se del caso, il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che ne hanno diritto.

Avverso le decisioni della Corte d'appello è ammesso il ricorso alla Corte di cassazione.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

ART. 11.

Le spese relative all'esecuzione della presente legge sono a carico della Regione.

ART. 12.

Qualora le elezioni per la rinnovazione del Consiglio regionale siano indette per lo stesso giorno stabilito per le elezioni della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica, le operazioni di votazione saranno ammesse fino alle ore 14 del giorno successivo, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29; le operazioni di scrutinio per la elezione dei deputati o dei senatori precedono quelle relative alla elezione dei consiglieri regionali.

Le spese inerenti al funzionamento degli Uffici elettorali di sezione e quelle relative ad adempimenti comuni alle due consultazioni popolari sono ripartite in parti uguali tra la Regione e lo Stato.

ART. 13.

Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 3, primo e secondo comma, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1949, numero 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.